

INDICE

C O M U N E D I L U L A

INDICE

C O M U N E D I L U L A

P R O V . D I N U O R O

STATUTO COMUNALE

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI
- Art. 2 FINALITA`
- Art. 3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
- Art. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE
- Art. 5 ALBO PRETORIO
- Art. 6 STEMMA E GONFALONE

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

- Art. 7 ORGANI
- Art. 8 CONSIGLIO COMUNALE
- Art. 9 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
- Art. 10 SESSIONI E CONVOCAZIONI
- Art. 11 COMMISSIONI
- Art. 12 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
- Art. 13 CONSIGLIERI
- Art. 14 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
- Art. 15 GRUPPI CONSILIARI
- Art. 16 GIUNTA COMUNALE
- Art. 17 ELEZIONI E PREROGATIVE
- Art. 18 COMPOSIZIONE
- Art. 19 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- Art. 20 ATTRIBUZIONI
- Art. 21 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
- Art. 22 SINDACO
- Art. 23 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 24 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
- Art. 25 ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE
- Art. 26 VICESINDACO

Capo IV -Difensore civico

- Art. 67 INCOMPATIBILITA` E DECADENZA**
- Art. 68 MEZZI E PREROGATIVE**
- Art. 69 INDENNITA` DI FUNZIONE**

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 70 STATUTO**
- Art. 71 REGOLAMENTI**
- Art. 72 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI
A LEGGI SOPRAVVENUTE**
- Art. 73 ORDINANZE**
- Art. 74 NORME TRANSITORIE E FINALI**

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario Comunale

- Art. 27 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE
- Art. 28 ATTRIBUZIONE GESTIONALE
- Art. 29 ATTRIBUZIONI CONSULTIVE
- Art. 30 ATTRIBUZIONE DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO
- Art. 31 ATTRIBUZIONI DI LEGALITA` E GARANZIA

Capo II Uffici

- Art. 32 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
- Art. 33 STRUTTURA
- Art. 34 PERSONALE

TITOLO III - SERVIZI

- Art. 35 FORME DI GESTIONE
- Art. 36 GESTIONE IN ECONOMIA
- Art. 37 AZIENDA SPECIALE
- Art. 38 ISTITUZIONI
- Art. 39 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 40 IL PRESIDENTE
- Art. 41 IL DIRETTORE
- Art. 42 NOMINA E REVOCA
- Art. 43 SOCIETA` A PREVALENTE CAPITALE LOCALE
- Art. 44 GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

- Art. 45 PRINCIPI E CRITERI
- Art. 46 REVISORE DEL CONTO

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I *Organizzazione territoriale*

Art. 47 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

Capo II *Forme collaborative*

- Art. 48 PRINCIPI DI COOPERAZIONE
- Art. 49 CONVENZIONE
- Art. 50 CONSORZI
- Art. 51 UNIONE DI COMUNI
- Art. 52 ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53 PARTECIPAZIONE

Capo I *Iniziativa politica e amministrativa*

- Art. 54 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- Art. 55 ISTANZE
- Art. 56 PETIZIONI
- Art. 57 PROPOSTE

Capo II *Associazionismo e partecipazione*

- Art. 58 PRINCIPI GENERALI
- Art. 59 ASSOCIAZIONI
- Art. 60 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
- Art. 61 INCENTIVAZIONE
- Art. 62 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

Capo III - *Referendum - diritti di accesso*

- Art. 63 REFERENDUM
- Art. 64 EFFETTI DEL REFERENDUM
- Art. 65 DIRITTO DI ACCESSO
- Art. 66 DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Lula é un ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. La comunità di Lula é l'insieme dei cittadini che per nascita o per tradizione familiare, o per loro libera scelta, ritengano di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale che hanno col territorio e con gli altri membri della comunità.
3. La qualità di membro della comunità si perde solo per decisione personale di non farne più parte. I diritti ed obblighi verso la comunità e le sue istituzioni sorgono, perdurano e si estinguono in relazione alla appartenenza o meno alla comunità stessa, salvo che la legge non preveda espressamente che un obbligo o un diritto sorga, perduri o si estingua in relazione alla residenza del soggetto, o ad altro criterio territoriale.
4. La comunità di Lula é parte del popolo sardo ed il suo territorio ed i suoi cittadini appartengono, nell'ambito dello Stato Italiano, alla Nazione Sarda.
5. La comunità presente sul suo territorio, é fondata sulla solidarietà personale e familiare fra i propri componenti, vive del lavoro dei suoi membri e si ispira ai principi di tolleranza, libertà, uguaglianza e fraternità.
6. Il Comune favorisce con appropriati interventi la tutela, la valorizzazione e l'espansione degli istituti del solidarismo e del comunitarismo praticati tradizionalmente nella comunità.
7. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune é costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale, con la proposta della istituzione di una zona franca;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, garantendo e salvaguardando il medesimo da attività di tipo nucleare o comunque tali da nuocere alla qualità della vita della collettività;
- e) la tutela della lingua sarda in ogni sua forma e espressione.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Sardegna avvalendosi dell'apporto delle formazioni operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà e pari dignità nel rispetto delle diverse sfere di competenza.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 140 confinante con i Comuni di: Onani, Bitti, Orune, Dorgali, Oliena, Loculi, Galtelli, Irgoli, Siniscola e Lodé.
2. Il palazzo civico, sede comunale è ubicato nel centro del paese in via dei Mille, n° 5.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo apposito spazio da destinare ad " Albo Pretorio ", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Il Comune si fa carico di pubblicare con le forme e le modalità più idonee atti e provvedimenti di particolare interesse pubblico.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Lula
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Sindaco autorizza l'esibizione del gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M., da richiedere nelle forme di legge, con stemma " Muflone sullo sfondo del Mont` Albo "
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Esercita il controllo sugli atti così come previsto dal 1°

comma dell' art. 45 legge 142/90 in particolare ha competenza sui seguenti atti:

- a) atti fondamentali previsti dall' art. 32 comma 2° legge 142/90;
- b) atti contenenti gli indirizzi ai quali deve attenersi il Sindaco nelle funzioni di coordinamento di cui al 3° comma dell' art. 36 della legge predetta.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. L' attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l' approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dei piani territoriali e urbanistici. Le convocazioni ai consiglieri devono essere trasmesse con l' indicazione dell' o.d.g. almeno 5 giorni prima dell' adunanza per le sessioni ordinarie e 3 giorni per le sessioni straordinarie, salvo i casi d' urgenza regolati dall' art. 125 commi 4° e 5° del T.U. 4/2/1915 n° 148. Gli atti relativi agli affari da trattare devono essere depositati in segreteria a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima dell' adunanza. Nei casi d' urgenza il deposito dovrà avvenire almeno 24 ore prima dell' adunanza.
3. Il Consiglio é convocato dal Sindaco che formula l' ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento da approvarsi entro 12 mesi dall' approvazione del presente statuto.
4. Gli adempimenti previsti dal 3° comma in caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco ai sensi dell' art. 26 1° comma del presente statuto.

Art. 11

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l' esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
5. A titolo esemplificativo si indicano le seguenti commissioni:
 - a) Commissione anziani;
 - b) Commissione pari opportunità;
 - c) Commissione giovani;
 - d) Commissione tutela ambiente;
 - e) Commissione per la tutela della cultura e delle tradizioni popolari.

Art. 12
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni é l`esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale rientranti nelle loro finalità.
2. La nomina del presidente della commissione é riservata al Consiglio Comunale
3. Il regolamento dovrà disciplinare l`esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - le procedure per l`esame e l`approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - le forme per l`esternazione di pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell`organo competente, ovvero in virtù di previsioni regolamentari, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 13
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l`intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più votato.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve includerle nell`ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. Le dimissioni sono efficaci dal momento della loro presentazione.

Art. 14
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziative e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L`esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, é subordinato all`acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ciascun consigliere é tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della

designazione, i capigruppo sono individuati nel numero di uno per ogni partito politico rappresentato in Consiglio.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16 Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 17 Elezioni e prerogative

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune, almeno 5 giorni prima dell'adunanza del Consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2°, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

4. Il Sindaco e gli assessori esclusi i casi di dimissioni singole restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 18 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n° 4 assessori (max 4 nei Comuni fino a 3.000 abitanti).

Art. 19 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 20
Attribuzioni

1. La Giunta attua gli indirizzi generali dati dal Consiglio e compie tutti gli atti di amministrazione ad eccezione degli atti riservati dalla legge al Consiglio.

2. Non sono da qualificare atti fondamentali e rientrano pertanto nella competenza della Giunta, oltre le competenze previste esplicitamente dalla legge 142/90:

a) L' affidamento di attività e servizi riguardanti le manutenzioni ordinarie di impianti e beni comunali per una durata non superiore all' anno;

b) Quando trattasi di incarichi o convenzioni tipo che vengano stipulate con professionisti per affidamento incarichi di lavori pubblici, in presenza di un programma di opere pubbliche definito dal Consiglio Comunale;

c) Le perizie suppletive e di variante, entro i limiti stabiliti dalla legge;

d) L' approvazione di contratti d' opera ai sensi dell' art. 2222 e seguenti del Codice Civile sulla base di una delibera quadro approvata dal Consiglio Comunale;

e) Le somministrazioni di forniture di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie, secondo le norme del regolamento di contabilità e del regolamento dei contratti;

f) Gli acquisti, le alienazioni, le accettazioni, i rifiuti di lasciti o doni di beni mobili e di valori mobiliari e permutate;

g) Le variazioni delle tariffe che non comportano modifiche della disciplina generale;

h) Le servitù di ogni genere e tipo;

i) L' attribuzione di benefici di carattere giuridico o economico derivanti da norme di legge o di regolamento ed i relativi programmi annuali;

l) Le locazioni attive e passive;

m) Le nomine, le elezioni e le designazioni non attribuite alla competenza del Consiglio Comunale, per le quali la legge statale o regionale o fonti locali non prevedano la rappresentanza delle minoranze o il raggiungimento di maggioranze speciali, nonché le nomine, le elezioni e le designazione per le quali gli atti fondamentali degli Enti presso i quali esse sono effettuate non individuino competenze diverse;

n) Le azioni e i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o proposti contro il Comune davanti al Capo dello Stato, davanti ad autorità Amministrative, davanti ai giudici ordinari o speciali di ogni ordine e grado comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi;

o) Spetta altresì alla Giunta adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa che la legge o lo Statuto non riservano agli altri organi del Comune o ai responsabili dei servizi;

p) Gli appalti che rientrano nell' ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta;

q) Sono esclusi dalla competenza della Giunta gli atti che rientrano nelle competenze previste dalla legge e da questo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.

Art. 21
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l' intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull' apprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dell' azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell' argomento in " seduta privata ".
4. L' istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini del regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal Segretario e dal componente più anziano di età, fra i presenti.

Art. 22
Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e amministrazione .
2. Ha competenza e poteri di indirizzo di vigilanza e controllo dell' attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l' elezione, i casi di incompatibilità e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all' ufficio.

Art. 23
Attribuzione di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell' ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell' attività politico amministrativa del Comune;
 - c) coordina l' attività dei singoli assessori;
 - d) può sospendere l' adozione di atti specifici concernenti l' attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'

esame della Giunta;

e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio Comunale;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);

l) adotta ordinanze ordinarie;

m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e/o espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;

o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica su parere vincolante del Consiglio Comunale;

p) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

q) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;

r) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali sentite le istanze di partecipazione;

s) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta

t) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura " dirigenziale " ausiliaria del segretario " rogante ";

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al

Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nella attribuzioni delegate ad assessori, al Segretario Comunale;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

Art. 26

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l' assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l' esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento;

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l' ordine di elencazione nel documento programmatico;

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipendente funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 28

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuite dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressioni di discrezionalità tecnica.
2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazione di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
 - d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - e) presidenza della commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa

regolamentare dell' ente;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

h) verifica dell' efficacia e dell' efficienza dell' attività degli uffici e del personale ad essi proposto;

i) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso.

Art. 29

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario Comunale partecipa se richiesto a commissioni di studio e di lavoro interne all' ente e con l' autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 30

Attribuzioni di sovrintendenza Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario Comunale esercita funzioni d' impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le prestazioni straordinarie, i congedi, i permessi, le missioni del personale, con l' osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l' osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari.

Art. 31

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l' ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

Capo II UFFICI

Art. 32

Principi strutturali ed organizzativi

1. L' amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo o per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell' apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all' ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 33

Struttura

1. L' organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell' ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 34

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l' ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell' ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- c) diritti, doveri e sanzioni;
- d) modalità organizzative della commissione di disciplina.

4. Verrà emanato altresì apposito regolamento disciplinante la struttura organizzativa e funzionale dell' ufficio di Polizia Municipale.

TITOLO III SERVIZI

Art. 35 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma, di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni oppure consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 36 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 37 Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 38
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 39
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 40
IL Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 41
Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile

del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 42
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominate dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati deve essere presentato al Segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 43
Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti della società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 44
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 45
Principi e criteri

1. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente.

E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 46 **Revisore del conto**

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO I **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E** **FORME ASSOCIATIVE**

Capo I **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

Art. 47 **Organizzazione sovracomunale**

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 48
Principi di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 49
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 50
ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art. 49, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 51
Unioni di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 50 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servi-

zi più efficienti alla collettività .

Art. 52
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 53
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I
INIZIATIVA POLITICA
E AMMINISTRATIVA

Art. 54

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all' inizio dello stesso ha l' obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione dei responsabili del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all' albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all' oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell' istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6°, deve pronunciarsi sull' accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all' organo comunale competente all' emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell' atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l' intervento partecipativo non concerne l' emanazione di un provvedimento, l' amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni le proprie valutazioni sull' istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all' accesso.

11. Hanno inoltre diritto di essere ascoltati congiuntamente al responsabile del procedimento e dell' organo competente i soggetti di cui al comma 1°; dell' audizione da tenersi entro 15 giorni dalla richiesta, deve essere steso apposito verbale firmato dalle parti.

12. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 55

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a secondo della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 56

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi della amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 56 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è sollevata dall'organo competente entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 57

Proposte

1. N° 30 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i 15 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'atte-

stazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 15 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 58 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative di cooperazione dei cittadini attraverso le forme d'incentivazione previste dal successivo art. 61 l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 59 Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 60 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interesse circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 61
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativo. (Vedasi apposito regolamento di concessione contributi sovvenzioni ecc.).

Art. 62
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Capo III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 63
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20% (venti per cento) degli aventi diritto al voto;
- b) il Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 64
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 65
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati é garantita la libert  di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalit  definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui é applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 66
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali delle notificazioni e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti pi  idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralit  indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalit .
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti pi  idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n  241.

Art. 67
Incompatibilit  e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probit  e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non pu  essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilit  alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunit  montane e delle unit  sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonch  di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contri-

buti;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario, o dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con motivata deliberazione del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 68

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 69
Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 70
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei votanti per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 71
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nella materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere comunale ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 72

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n° 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 73

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2° dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

Art. 74

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.
Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.